



Prefettura di Agrigento

Ufficio Territoriale del Governo

ELEZIONI CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018

DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

In vista dello svolgimento delle prossime consultazioni per le elezioni dei componenti del Parlamento Nazionale del 4 marzo 2018, si richiama l'attenzione sulla osservanza della normativa che disciplina l'attività di propaganda elettorale, affinché il confronto politico si svolga in un clima di serena dialettica democratica nonché nell'assoluto rispetto delle regole, garantendo altresì la tutela dell'ambiente, del patrimonio storico, monumentale e artistico.

Viene in primo luogo fatto richiamo degli artt. 17 e 21 della Costituzione, in base ai quali *“tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione”* (art. 17) nonché di *“riunirsi pacificamente e senza armi”* (art.21).

La normativa di riferimento è contenuta nella legge n. 212/1956, così come modificata dalla legge n. 130/1975 (*“Norme per la disciplina della propaganda elettorale”*) nonché nella legge n. 515/1993, così come modificata dalla legge n. 28/2000 (*“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*).

Al riguardo, si fa presente che, con delibera in data 10 gennaio 2018, n. 1/18/CONS., pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 – Serie generale – dell'11.01.2018, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha dettato: *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica indette per il giorno 4 marzo 2018”*.

A) Delimitazione ed assegnazione di spazi elettorali per le affissioni di propaganda elettorale (legge 4 aprile 1956, n. 212)

Appare utile richiamare, preliminarmente, l'attenzione sulle modifiche apportate alla legge 4 aprile 1956, n. 212 con l'art. 1, comma 400, lettera h) dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014). Tali modifiche, dettate dalla necessità del contenimento della spesa pubblica, oltre a disporre **l'eliminazione della propaganda indiretta** hanno anche determinato una **riduzione degli spazi della propaganda diretta** (disposizioni che sono state diramate con **circolare di questa Prefettura n. 2878 del 22.01.2014**).

L'affissione di stampati, giornali murali o altro e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati da ogni Comune.

Le Amministrazioni comunali – dal 33° al 30° giorno antecedente quello della votazione - nel caso di specie da martedì 30 gennaio a venerdì 2 febbraio 2018 - ai sensi della legge n. 212/1956 stabiliscono e delimitano, in ogni centro abitato superiore a 150 abitanti (e distintamente per



Prefettura di Agrigento

Ufficio Territoriale del Governo

ciascuna elezione che avrà luogo nella stessa data) gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste o gruppi di candidati (art. 3 della L. n. 212/56).

Negli spazi assegnati si possono affiggere esclusivamente manifesti creati appositamente da chi ha richiesto lo spazio. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate.

Le istanze, che possono essere preannunciate per via telegrafica o telematica ai Comuni dai citati soggetti, sono considerate pervenute in tempo utile quando, prima che la Giunta Comunale si sia pronunciata al riguardo, sono state confermate (anche via fax o via PEC) con la sottoscrizione autografa, o l'originale delle stesse sia presentato ai Comuni con sottoscrizione autografa.

Le Giunte Municipali (o Commissario Straordinario con i poteri della Giunta) provvedono all'assegnazione degli spazi entro due giorni dalla ricezione della comunicazione sull'ammissione delle candidature da parte della Prefettura di Agrigento.

Ai sensi della normativa richiamata, sussiste il divieto di affissione dei materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi a ciò destinati da ciascun Comune nonché il divieto di iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, palizzate e recinzioni (art. 1 della L. n. 212/56) e a maggior ragione su monumenti ed opere d'arte di qualsiasi genere a tutela del decoro e dell'estetica cittadina (art. 162 del D. Lgs. n. 42/2004).

Ogni Amministrazione comunale, dal momento della assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali, è tenuta per legge a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati per ciascun candidato o lista (D.L.vo n. 507/93) nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata. Le spese sostenute dal Comune per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile (art. 15 della L. n. 515/93 come modificata dall'art. 1 comma 178 della L. n. 296/2006).

Al riguardo, viene richiamata l'attenzione delle Polizie Municipali sulla necessità di incrementare l'attività di vigilanza sul territorio attuando, con ogni tempestività, i provvedimenti di competenza volti a contrastare il fenomeno delle affissioni abusive, tenendo conto che tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o foto-stampa, radio, televisione, incisione magnetica e ogni altro mezzo di divulgazione, devono indicare il nome del committente responsabile.

B) fondamentali regole della campagna elettorale che devono necessariamente essere rispettate e in particolare:

1. devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente, che pertanto non devono essere strappati, deturpati o coperti (art. 8 della L. n. 212/56);
2. dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni (**venerdì 2 febbraio 2018**) è sospesa ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso (ivi compresi mezzi luminosi, striscioni o drappi, a mezzo di cartelli, targhe, globi, palloni aerostatici ancorati al



Prefettura di Agrigento

Ufficio Territoriale del Governo

suolo) - con esclusione delle insegne indicanti le sedi dei partiti. E' vietata altresì ogni forma di propaganda luminosa mobile ex art. 6 della L. n. 212/56;

3. in forza della normativa richiamata, in combinato disposto con il regime delle affissioni, è proibita l'installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie e fotografiche che, sia per il loro contenuto propagandistico, riguardante direttamente o indirettamente la campagna elettorale, sia per le modalità e la durata della loro esposizione, realizzano una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale al di fuori degli spazi predisposti a cura dei Comuni;

4. non possono essere lanciati volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 6 L. n. 212/56) mentre ne è consentita la distribuzione a mano;

5. dal 2 febbraio e sino alle ore 24,00 del 2 marzo 2018, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso all'Autorità di P.S. (previsto dall'art. 18 del T.U. n. 773/1931). Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo per preannunciare l'ora e il luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9.00 alle 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente (art. 7 L. 130/75). Detta forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più Comuni, di questa Prefettura –U.T.G.;

6. dalla data di convocazione dei comizi elettorali sino al penultimo giorno prima del giorno di votazione (2 marzo 2018) sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggi politici su quotidiani e periodici: annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi, pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, pubblicazioni di confronto tra più candidati (art. 7, comma 1 e 2, della L. 28/2000);

7. dal 15° giorno antecedente quello della votazione (sabato 17 febbraio 2018) sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle votazioni e sugli orientamenti politici di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto (art. 8 della L. n. 28/2000). Fermo restando tale divieto, si precisa che l'attività di istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni: tale rilevazione demoscopica dovrà, comunque, avvenire a debita distanza dagli edifici sede dei seggi e non dovrà, in alcun modo, interferire con il regolare e ordinato svolgimento delle operazioni elettorali;

8. dal giorno antecedente quello della votazione (dalle ore 00:01 del 3 marzo 2018) e fino alla chiusura delle operazioni di voto sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda (art. 9 L. 212/56). Nel giorno destinato alla votazione è altresì vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9 della L. 212/56);



Prefettura di Agrigento

Ufficio Territoriale del Governo

C) COMIZI ELETTORALI

C.1 Località ove tenere i comizi

Ai sensi dell'art. 19, comma 1 e 20 della Legge n. 515/1993, i Comuni, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, sono tenuti, sulla base dei profili normativi regolamentari e senza oneri a proprio carico, a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nelle competizioni elettorali, in eguale misura, i locali di proprietà comunale già predisposti per conferenze e dibattiti.

Non saranno tenuti comizi nelle adiacenze degli ospedali, delle scuole (durante le ore di attività didattica), dei cimiteri, delle case di cura, degli incroci stradali e dei luoghi di più intenso traffico.

E' opportuno non tenere comizi in concomitanza con manifestazioni religiose ed escludere dai comizi anche le località prossime a caserme, ecc.-

Potranno essere effettuati comizi nelle adiacenze dei pubblici mercati, sempre che la distanza sia tale da garantire il regolare svolgimento dell'attività dei mercati stessi. Nelle piazze in cui insistono Chiese o sedi di partiti, gruppi o movimenti politici, gli oratori parleranno sistemati su palco o, altrimenti, sempre nel lato opposto al tempio o alle sedi suddette.

Le piazze principali e le altre maggiormente richieste verranno assegnate dal Comune, al quale i partiti dovranno rivolgere istanza, non prima dei tre giorni antecedenti la manifestazione e non oltre le ore 18.00 del giorno precedente.

Il Comune concederà la piazza tenendo presente l'ordine cronologico di presentazione delle domande, che dovranno essere presentate direttamente e non trasmesse a mezzo fax. Il calendario dei comizi sarà, appena possibile, trasmesso da ciascun Comune alle Forze di Polizia (al Commissariato di PS per i Comuni di Canicattì, Licata, Palma di Montechiaro e Sciacca ed ai Comandi Stazione CC per gli altri Comuni).

Nel caso in cui si verificasse che due o più partiti politici presentino, nello stesso giorno e nella stessa ora, richiesta di utilizzare la stessa piazza, si procederà a sorteggio.

Potranno essere promossi - a cura del Commissariato di PS per i Comuni di Canicattì, Licata, Palma di Montechiaro e Sciacca e dei Comandi dell'Arma dei Carabinieri nei restanti Comuni - riunioni locali, su richiesta dei rappresentanti politici, per concordare in modo dettagliato l'avvicendamento nelle piazze, in particolare per i comizi di chiusura.

In ogni caso, qualora l'oratore impegnato per il comizio in programma non dovesse iniziare all'orario previsto, dovrà impiegare solo il lasso di tempo residuo.

Durante lo svolgimento dei comizi saranno vietate la distribuzione e la vendita di materiale di propaganda, giornali e volantini da parte di altre forze politiche diverse da quelle che hanno organizzato il comizio. Non verranno usati, nell'arco di 500 metri dai luoghi in cui si tengono i comizi e nelle ore di svolgimento degli stessi, altoparlanti su mezzi in movimento per annunciare altre riunioni elettorali, in modo da evitare qualsiasi forma di disturbo al comizio in corso.



Prefettura di Agrigento

Ufficio Territoriale del Governo

E' vietata l'effettuazione di cortei o parate da parte di altre forze politiche diverse da quelle che hanno promosso il comizio, nei luoghi interessati dallo svolgimento dello stesso.

E' ammessa la predisposizione di banchetti da parte degli organizzatori del comizio per la distribuzione di materiale di propaganda elettorale.

Durante lo svolgimento dei comizi sarà usata la massima correttezza di espressione verso chiunque, in modo da garantire una forma civile di confronto. Tutti i partiti ed i gruppi si asterranno dall'organizzare, specie al termine dei comizi, cortei anche motorizzati, parate, fiaccolate ed altre manifestazioni di propaganda di tal genere. Al termine dei comizi e delle riunioni, gli organizzatori dichiareranno conclusa la manifestazione invitando i partecipanti ad allontanarsi. Potranno sostare, nelle aree interessate dallo svolgimento dei comizi, i mezzi di propaganda mobile appartenenti alla stessa forza politica che ha promosso il comizio, per la durata dello stesso.

Gli spettacoli di intrattenimento e le altre manifestazioni politicamente qualificate che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, durante la campagna elettorale, costituiscono riunioni di propaganda elettorale e pertanto lo svolgimento di tali manifestazioni non consente deroghe alle norme contenute nelle Leggi n. 212/1956 e n.130/1975 che prevedono, in particolare, l'uso esclusivo degli spazi predisposti per le affissioni di propaganda elettorale, il divieto di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, la limitazione all'uso di altoparlanti su mezzi mobili per gli avvisi dello svolgimento delle manifestazioni e infine il divieto che siffatte manifestazioni abbiano luogo nel giorno precedente (dalle ore 00.01 del 3 marzo 2018) ed in quello stabilito per le votazioni a norma dell'art. 8 della legge n. 130/1975.

C.2 Comizi elettorali – Orari e durata

I comizi in luogo pubblico potranno essere tenuti tutti i giorni feriali e festivi nei seguenti orari:

giorni feriali:	dalle ore 10.00 alle ore 13.00
	dalle ore 17.00 alle ore 22.00
sabato e giorni festivi:	dalle ore 10.00 alle ore 13.00
	dalle ore 17.00 alle ore 23.00.

Per l'ultimo giorno di campagna elettorale, e cioè per venerdì 2 marzo 2018, l'orario pomeridiano dei comizi è stabilito dalle ore 16.00 alle ore 24.00.

Alle ore 24.00 dello stesso giorno i comizi dovranno avere improrogabilmente termine, come per legge.

Gli organizzatori informeranno, non prima di tre giorni dalla data fissata e con apposita comunicazione scritta, le Autorità comunali e gli organi di Polizia per gli adempimenti di rispettiva competenza, dei comizi e dei "giornali parlati" che si propongono di organizzare, indicandone il giorno, l'ora e il luogo, possibilmente secondo un calendario settimanale comunicando poi tempestivamente le eventuali variazioni.



Prefettura di Agrigento ***Ufficio Territoriale del Governo***

Ogni comizio non potrà superare la durata di un'ora, con un intervallo tra un comizio e l'altro non inferiore ai quindici minuti. Tali limitazioni sono applicabili solo ai comizi, mentre per tutte le altre forme di spettacolo, anche a scopo di propaganda elettorale, sono applicabili le disposizioni di legge in materia di pubblico spettacolo.

Durante i comizi è escluso il contraddittorio. Non è considerata "contraddittorio" la possibilità offerta dall'oratore ai partecipanti di porre domande intese ad ottenere chiarimenti e delucidazioni, non trattandosi in tal caso di esposizione di tesi contrapposte.

Qualora si tratti di comizi per i quali si preveda una partecipazione massiccia, il Comune, prima di concedere la piazza ad altro partito, sentito il rappresentante di quello interessato, prenderà le opportune intese con gli organi locali di Polizia, per la predisposizione dei servizi necessari al fine di stabilire l'orario di inizio dei successivi comizi.

Potranno essere tenute per un lasso di tempo superiore ad un'ora e sempre entro i limiti di tempo sopraindicati, le manifestazioni (dibattiti, tribune politiche, tavole rotonde, ecc.) in luoghi aperti al pubblico (ville, stadi e comunque non piazze).

Nel caso di impiego di cinema e teatri prospicienti a piazze, possono essere usati altoparlanti esterni nei limiti di un'ora, soltanto se la piazza è libera da altre manifestazioni.

Ogni forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga nel territorio di più Comuni, dal Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

Nelle riunioni di propaganda elettorale è consentito l'uso di apparecchi amplificatori o altoparlanti per diffondere la voce dell'oratore e per la riproduzione sonora di discorsi, inni, ecc.- L'annuncio dei comizi con altoparlante dovrà essere effettuato in maniera tale da non recare disturbo alla quiete dei cittadini e comunque non nei pressi di scuole (durante le ore di attività didattica), ospedali, caserme, case di cura e cimiteri.

Sarà vietato il transito di mezzi mobili annunzianti l'ora e il luogo dei comizi in prossimità di piazze, strade o locali ove sono già in corso altre riunioni elettorali.

Il preannuncio di comizi con altoparlanti sarà vietato nei giorni e nelle ore di tregua (13.00-17.00) ed in occasione di eventuali feste patronali.

Dovrà evitarsi che vengano tenuti comizi contemporaneamente in piazze tra loro interferenti.

Durante lo svolgimento dei comizi saranno vietate la distribuzione e la vendita di materiale di propaganda, di giornali e di volantini da parte di altre formazioni politiche non interessate al comizio.

E' sospeso ogni comizio nei giorni in cui ha luogo la festività del Santo Patrono ed è opportuno che siano evitati comizi elettorali in concomitanza con lo svolgimento di processioni religiose.

E' opportuno che l'uso di dischi e canzoni venga limitato ad un quarto d'ora prima dei comizi.



Prefettura di Agrigento ***Ufficio Territoriale del Governo***

D) GIORNALI PARLATI

La propaganda con il giornale parlato, diffuso a mezzo di altoparlanti fissi, potrà essere effettuata soltanto dalla sede dei partiti e dei gruppi politici dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 20,00 sempre previo preavviso di almeno 24 ore da dare agli Organi di Polizia, purché gli altoparlanti siano installati in modo da non intralciare il traffico ed i mercati.

Ogni partito, gruppo o movimento politico non potrà installare ed usare più di due impianti di altoparlanti fissi e la propaganda verrà effettuata solo nei luoghi previamente segnalati al Comune ed individuati dalla Amministrazione comunale.

Il tono dell'altoparlante dovrà essere moderato. Gli impianti fissi di altoparlanti non potranno funzionare durante lo svolgimento e la preparazione dei comizi.

Ogni partito o gruppo politico potrà utilizzare l'altoparlante per 30 minuti ed una sola volta al giorno, con un distacco tra un giornale parlato di un partito o gruppo e quello di un altro di almeno 5 minuti.

Non si terranno giornali parlati nelle ore in cui è previsto lo svolgimento di comizi, tranne che il giornale parlato non venga tenuto a distanza non inferiore a 500 metri dal posto dove ha luogo il comizio e, in ogni caso, in modo da non turbare o disturbare il regolare svolgimento del comizio stesso.

E) PROPAGANDA ELETTORALE FONICA A MEZZO ALTOPARLANTI SU MEZZI MOBILI

In conformità dell'art.7 della legge 24 aprile 1975, n.130, dal 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni, è consentito l'uso di altoparlanti su mezzi mobili soltanto per preannunciare l'ora ed il luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale ed eventualmente per l'indicazione del nome dell'oratore e del tema del comizio, solamente dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle ore 20.00 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli Enti Locali interessati relativamente agli orari anzidetti.

Tali modalità di propaganda potranno essere effettuate, ai sensi del combinato disposto di cui alla predetta norma e dell'art. 59, comma 4, del DPR n. 495/1992, previa autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, dal Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

Anche per quanto riguarda gli altoparlanti mobili, dovrà evitarsi, a tutela del riposo dei ricoverati, che se ne faccia uso nelle vicinanze di ospedali, case di cura e di riposo. Inoltre, l'automezzo con l'altoparlante non accederà nei cortili di abitazioni private senza il consenso di tutti gli inquilini.

F) PROPAGANDA LUMINOSA MOBILE E VOLANTINI

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione:



Prefettura di Agrigento ***Ufficio Territoriale del Governo***

- È vietata qualsiasi forma di propaganda luminosa mobile. La propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili è invece ammessa.
- E' vietato il lancio od il getto, in luogo pubblico, o aperto al pubblico, di volantini di propaganda, dei quali è invece consentita la distribuzione individuale.

I veicoli che rechino tali mezzi di propaganda devono avere i requisiti richiesti dalle norme sulla circolazione stradale. Entro i limiti del Codice della Strada, è ammessa solo la breve fermata di tali mezzi mobili, non invece la prolungata sosta che di fatto aggirerebbe la normativa sul divieto della propaganda a carattere fisso (cfr, infra lettera G)

Non è consentita, nei giorni delle votazioni, la circolazione di autoveicoli con manifesti od emblemi.

G) *COMITATI ELETTORALI - GAZEBO - c.d. VELE*

Le sedi dei **comitati elettorali**, sostenitori dei partiti o gruppi politici presenti nella campagna elettorale, sono equiparate alle sedi dei partiti.

I manifesti di propaganda elettorale possono essere affissi solo all'interno delle sedi partiti e dei comitati (con l'eccezione delle affissioni di giornali quotidiani o di periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi).

Pertanto, perché si concretizzi la violazione della norma di cui all'art. 8 comma 3 della L. n. 212/56, requisito essenziale è che il manifesto sia affisso in luogo pubblico, cioè in maniera tale che si offra alla visione pubblica. L'illecito dunque non ricorre quando il manifesto, posto almeno a 50 cm dalla vetrina, sia visibile al passante che si fermi dinanzi ad un locale che per essere fornito di vetrine consenta anche la visione all'interno. Per esemplificare: costituisce illecito il manifesto affisso sulla vetrina verso l'esterno; di contro non costituisce illecito il manifesto affisso all'interno del locale e visibile all'esterno attraverso la vetrina.

In merito all'installazione di postazioni fisse (cosiddetti gazebo) per effettuare iniziative di carattere pubblico nell'ambito della campagna elettorale, si richiama quanto disposto dall'art. 6, comma 1, primo periodo, della legge 4 aprile 1956 n. 212, così come modificato dall'art. 4 della legge 24 aprile 1975 n. 130, che vieta dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti.

In ottemperanza alle indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno in occasione di precedenti analoghe consultazioni elettorali, si ritiene che possa essere consentita l'utilizzazione delle suddette strutture a fini elettorali solo a determinate condizioni:

- tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richi amino formazioni politiche o candidati;



Prefettura di Agrigento ***Ufficio Territoriale del Governo***

- all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere esposti o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forma di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli artt. 6, 1° comma, e 8, 3° comma, della legge n. 212/1956.

In merito alla possibilità di fare uso di bandiere nella sistemazione dei gazebo si ritiene, interpretando la ratio dell'art. 6 della legge n. 212/1956, che le bandiere dei partiti e dei movimenti politici non possano essere riconducibili a forma di propaganda elettorale a carattere fisso, in quanto le stesse servono esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo. In sostanza, si ritiene che, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possano essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.

La pubblicità elettorale effettuata mediante veicoli (c.d. Vele) è vietata in forma fissa, essendo consentita solo in forma itinerante in quanto rientra nella propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili. Tale forma di pubblicità elettorale è ammessa nei limiti di cui all'art. 23 del Codice della Strada e dell'art. 57 del relativo regolamento di esecuzione. Pertanto, la sosta dei veicoli stessi deve ritenersi ammessa unicamente nei limiti fissati dalle predette norme e per un periodo non superiore ad un'ora. Infatti, qualora tali veicoli (c.d. Vele) dovessero sostare per più di un'ora, anche di notte ed in spazi autorizzati dal Codice della Strada, gli stessi diventerebbero una forma di pubblicità fissa al di fuori degli spazi a ciò consentiti. In tale ipotesi, al fine di evitare la violazione della vigente normativa, gli stessi dovranno essere oscurati.

H) DIFFUSIONE DI SONDAGGI DEMOSCOPICI E RILEVAZIONI DI VOTO DA PARTE DI ISTITUTI DEMOSCOPICI

Viene ribadito che nei quindici giorni antecedenti la data di votazione - ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000 n. 28 - e quindi a partire da sabato 21 ottobre 2017, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Per quanto riguarda le richieste intese ad ottenere l'autorizzazione alla presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini, si ritiene che le richieste stesse possano essere accolte, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, vale a dire dopo le ore 23,00 di domenica 4 marzo 2018 ai fini della rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali, e, a seguire, per i risultati di scrutinio, purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.



Prefettura di Agrigento

Ufficio Territoriale del Governo

I) *DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI SVOLGERE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE*

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla conclusione delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale.

L'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale, riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche i quali, se candidati alle elezioni, potranno svolgere attività di propaganda elettorale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo del divieto, sanzionato ai sensi del comma 5 dell'art. 29 della legge n. 81/93, si ritiene che esso trovi applicazione per tutte le forme di comunicazione e non solo per quelle realizzate attraverso i mezzi radiotelevisivi e la stampa. In tale contesto normativo, sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi. Sono da ritenere altresì lecite le attività di comunicazione svolte in forma impersonale e le attività aventi carattere di indispensabilità per l'assolvimento delle funzioni proprie dell'organo.

J) *PARITA' DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE POLITICA*

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n.28, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

La Legge n. 28/2000 promuove e disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, l'accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica (*art. 1 comma 1*).

La legge promuove e disciplina, allo stesso fine, l'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per l'elezione al Parlamento Europeo, per le elezioni politiche, regionali e amministrative ed i referendum (*art. 1 comma 2*).

Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica.

Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e chiusura dei seggi elettorali (*obblighi di informazione art. 9 comma 2 Legge n° 28/2000*).



Prefettura di Agrigento

Ufficio Territoriale del Governo

STRALCIO DELLA CIRCOLARE PREFETTIZIA N. 2878 DEL 22.01.2014

Per quanto di utilità, vengono infine richiamate le prescrizioni dettate ai fini del contenimento delle spese della pubblica amministrazione alla **lettera h) del comma 400 della legge n. 146/2013**, che apporta modifiche alla disciplina della propaganda elettorale di cui alla legge 4 aprile 1956, n. 212, semplificando il regime delle affissioni di propaganda elettorale nei periodi elettorali.

A tal fine, si opera il superamento dell'attività di affissioni elettorali negli spazi gratuiti da parte dei soggetti che non partecipano direttamente alla competizione elettorale (cioè della propaganda effettuata dai cosiddetti "fiancheggiatori" come associazioni, circoli, ecc...); tale forma di propaganda, infatti, costituisce una costosa duplicazione di spazi per le affissioni.

Si riducono, inoltre, gli spazi gratuiti di propaganda diretta spettanti alle liste partecipanti alle consultazioni, che attualmente risultano essere in numero troppo elevato.

A seguito delle modificazioni introdotte, il numero degli spazi è ora stabilito, per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente, nelle misure seguenti:

- da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;
- da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 5;
- da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 5 e non più di 10;
- da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia aventi popolazione inferiore: almeno 10 e non più di 25;

...OMISSIS...

In tal modo, inoltre, si riducono le incombenze amministrative e le spese a carico delle Amministrazioni comunali, in particolare quelle per il montaggio e smontaggio dei tabelloni e quelle di acquisto di nuovi tabelloni per deterioramento dei precedenti, con conseguenti, notevoli economie di spesa.